

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA I.V.A. INDIVIDUALE NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

SOGGETTI DESTINATARI

• le micro imprese iscritte nel Registro delle Imprese ed i lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. individuale non obbligati all'iscrizione nel Registro delle Imprese, le cui attività sono state oggetto di sospensione o limitazione ai sensi del DPCM del 2 marzo 2021, del D.L. 13/3/2021 n. 30 e del DPCM del 31 marzo 2021, e che operano con la loro attività prevalente nei seguenti settori:

A) ristoranti e pizzerie con codici **Ateco 56.10.11, 56.10.12**, esclusa la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto di cui al codice **Ateco 56.10.20**

B) bar e pub con codici **Ateco 56.30.00**

C) pasticcerie e gelaterie con codice **Ateco 56.10.30**

D) commercio al dettaglio in sede fissa, con codici **Ateco vari**, escluse le attività di commercio al dettaglio di cui all'allegato 23 del DPCM del 2 marzo 2021 (allegato B)

E) istituti di bellezza con codice **Ateco 96.02.02**

F) Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere con codice **Ateco 96.02.01**

G) attività di manicure e pedicure con codice **Ateco 96.02.03**

H) tatuaggio e piercing con codice **Ateco 96.09.02**

I) agenzie di viaggio con codice **Ateco 79.11.00**

J) commercio al dettaglio in forma ambulante, con codici **Ateco vari**, escluse le attività di commercio al dettaglio di cui all'allegato 23 del DPCM del 2 marzo 2021 (allegato B)

K) formazione culturale, tutte le sottocategorie incluse nel codice **Ateco 85.52**

L) corsi sportivi e ricreativi, tenuti presso piscine, palestre, centri benessere, centri termali istituti scolastici con codice **Ateco 85.51.00**; corsi di psicomotricità tenuti presso istituti scolastici

M) assistenza bagnanti con codice **Ateco 96.09.09**

N) attività creative, artistiche e di intrattenimento con codici **Ateco 90.01 e 90.02**

O) organizzazione di eventi e cerimonie con codice **Ateco 96.09.05**

P) noleggio di autovettura con conducente **Ateco 49.32.2**

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dal beneficio i soggetti di cui agli allegati 23 e 24 al DPCM del 3 marzo 2021 (allegati B e C).

Sono inoltre escluse le micro imprese che svolgono come attività principale le attività di cui ai codici ATECO 92.00.02 "Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone" e 92.00.09 "Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse".

STANZIAMENTO COMPLESSIVO

€ 47.500,00. I contributi sono concessi sulla base dell'ordine di presentazione delle domande (data e ora) e fino ad esaurimento fondi.

L'Amministrazione, con successivi atti, si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di non esaurimento delle risorse e di creare una lista d'attesa di richieste ammesse, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse, in vista di una eventuale ricostituzione delle medesime.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Le micro imprese interessate, alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) per le attività dalla lettera A) alla lettera H): avere sede operativa nel territorio di Carimate; per le attività dalla lettera I) alla lettera N): avere la sede legale nel comune di Carimate;
 - 2) risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente ed operare nei settori economici individuati al precedente punto "Soggetti destinatari";
 - 3) avere iniziato l'attività entro il 9 marzo 2020;
 - 4) non avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, posizioni debitorie di ogni genere pendenti con il Comune di Carimate, formatesi e rilevate in data anteriore al 1° gennaio 2020, esclusi coloro che abbiano predisposto piani di rientro concordati con l'Ente; si garantisce la possibilità di regolarizzare la posizione aperta entro il termine fissato per la presentazione della domanda di contributo; non sono ammesse operazioni di compensazione;
 - 5) non essere sottoposte a procedure concorsuali od essere in liquidazione, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 6) essere classificate micro imprese, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
 - 7) avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
 - 8) non aver superato, conteggiando altri aiuti ricevuti, i limiti di importo previsti dall'articolo 54 del decreto - legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (ossia 1.800.000 euro per impresa e 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 270.000 per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere)
 - 9) non aver beneficiato di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea. In caso di sussistenza di questa condizione, si applicherà quanto previsto dall'articolo 53 del dl decreto - legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, atteso che gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di decisioni di recupero di aiuti adottate dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 anche in assenza di rimborso o deposito delle somme dovute in un conto bloccato, purché si attivi la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare l'assenza di relazioni che generano Impresa Unica o rapporti con Imprese Collegate o Associate o, in caso contrario, dovrà identificare le Imprese

Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte dell'Impresa Unica) e delle Imprese Associate.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

- I lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. individuale non obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) essere in possesso di partita I.V.A. attiva alla data di presentazione della domanda ed operare nei settori economici individuati;
 - 2) essere residente nel Comune di Carimate;
 - 3) avere iniziato l'attività entro il 9 marzo 2020;
 - 4) non avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, posizioni debitorie di ogni genere pendenti con il Comune di Carimate, formatesi in data anteriore al 1° gennaio 2020, esclusi coloro che abbiano predisposto piani di rientro concordati con l'Ente; si garantisce la possibilità di regolarizzare la posizione aperta entro il termine fissato per la presentazione della domanda di contributo; non sono ammesse operazioni di compensazione;
 - 5) non devono sussistere in capo al richiedente le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
 - 6) non aver superato, conteggiando altri aiuti ricevuti, i limiti di importo previsti dall'articolo 54 del decreto - legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (ossia 1.800.000 euro per impresa e 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 270.000 per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere)
 - 7) non aver beneficiato di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea. In caso di sussistenza di questa condizione, si applicherà quanto previsto dall'articolo 53 del dl decreto - legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, atteso che gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di decisioni di recupero di aiuti adottate dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 anche in assenza di rimborso o deposito delle somme dovute in un conto bloccato, purché si attivi la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo è stabilito in € 1.000,00 per ciascun soggetto destinatario

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE

Per la presentazione della domanda di contributo, dovrà essere utilizzata esclusivamente, pena l'inammissibilità, la modulistica fornita a corredo del bando.

Le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione (data e ora).

Non è prevista nessuna forma di graduatoria.

A seguito della presentazione dell'istanza, sulla base dei dati presenti in quest'ultima verrà effettuata una verifica di ammissibilità formale finalizzata alla verifica del rispetto delle modalità e

dei termini di presentazione delle domande, al mero controllo dei requisiti di cui sopra ai punti da 1) a 4) per le micro imprese e dei requisiti di cui sopra ai punti da 1) a 4) per i lavoratori autonomi.

Al termine della verifica di cui sopra, si procederà con l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero con lo scarto della stessa.

Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:

- qualora vengano presentate in forme diverse da quelle sopra indicate
- nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità indicati
- domande non sottoscritte.

In ogni caso, ai sensi Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 85/2005 e s.m.i., l'inoltro con la P.E.C. sarà considerato sufficiente a rendere valida la domanda, quando la casella sia intestata allo stesso mittente, a prescindere dall'opposizione o meno sulla stessa di ulteriori sottoscrizioni, autografe o digitali.

- domande inviate fuori termine
- domande presentate da persona non titolata alla rappresentanza
- domande non contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste.

L'Amministrazione Comunale non invierà comunicazione di assegnazione del contributo ai singoli beneficiari ma provvederà esclusivamente mediante pubblicazione dell'elenco finale delle domande accolte nella sezione "Amministrazione Trasparente" con valore di notifica a tutti gli effetti di legge

L'accredito del contributo avverrà esclusivamente tramite bonifico sul c/c bancario o postale fornito dal richiedente.

Il termine massimo di conclusione del procedimento per ciascuna domanda, comprensivo dell'erogazione, sarà di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo previsto per la presentazione delle domande.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Successivamente all'erogazione del contributo, si procederà ad un controllo a campione nella percentuale del 30% dei contributi erogati (ovvero in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni), dei dati dichiarati relativi all'inesistenza di una procedura concorsuale per insolvenza, dei dati dichiarati relativi al non superamento dei limiti di importo previsti dall'articolo 54 del decreto - legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché dell'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, in fase di controlli successivi, il Comune riscontrasse difformità o irregolarità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di presentazione di richiesta di contributo, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

DISPOSIZIONI COMUNITARIE

I contributi sono concessi in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, così come prorogato al 31.12.2021.

I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche